



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
SVIRIS II

**REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL
PROGRAMMA RETE RURALE NAZIONALE**

**Art. 1
(Composizione)**

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Rete Rurale Nazionale, approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C (2007) 3824 del 13 agosto 2007, è istituito conformemente alle disposizioni comunitarie ed in particolare all'art. 77 del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché sulla base di quanto previsto dal Programma approvato.

Il Comitato, istituito con DM n. 14444 del 9 novembre 2007, è presieduto dal Capo dipartimento delle politiche di sviluppo ovvero dal Direttore generale dello sviluppo rurale e risulta così composto:

Partenariato istituzionale

- Un Rappresentante dell'Autorità di Gestione – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale
- Un Rappresentante dell'unità di animazione della RRN
- Un Rappresentante della Commissione Europea – DG Agri E.I.4
- Un Rappresentante dell'Organismo pagatore – AGEA
- Cinque rappresentanti delle Regioni e/o Province Autonome



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
SVIRIS II

- Un Rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale per la Pesca e l’Acquacoltura
- Un Rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE
- Un Rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità
- Un Rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione per i beni architettonici e paesaggistici
- Un Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione - Direzione Generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari
- Un Rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche per l’orientamento e la formazione
- Un Rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Un Rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI
- Un Rappresentante dell’Unione Province Italiane – UPI
- Un Rappresentante dell’Unione Nazionale Comunità ed Enti Montani – UNCEM
- Un Rappresentante dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria – INEA
- Un Rappresentante dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
SVIRIS II

Partenariato socio-economico

Un rappresentante delle Organizzazioni Professionali Agricole (Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri)

- Un rappresentante delle Associazioni nazionali del movimento cooperativo (Confcooperative, Lega cooperative, AGCI, UNCI, UNICOOP)
- Un Rappresentante dell'Osservatorio per l'Imprenditoria Giovanile in Agricoltura – OIGA
- Un Rappresentante dell'Osservatorio Nazionale per l'Imprenditoria e il Lavoro Femminile in Agricoltura – ONILFA
- Un rappresentante dei Gruppi di Azione Locale (GAL)
- Un rappresentante delle Associazioni Ambientaliste (Legambiente, LIPU, WWF Italia, Italia Nostra)
- Un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL, UIL, CONFSAL)
- Un rappresentante delle Associazioni di consumatori (Adiconsum, Codacons, Movimento Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, ACLI – Legaconsumatori)
- Un Rappresentante di Confindustria – Federalimentare
- Un Rappresentante di Confartigianato
- Un Rappresentante di Confcommercio
- Un Rappresentante dell'Unioncamere
- Un Rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana – ABI
- Un Rappresentante della Rete Italiana Europe Direct (Carrefour)



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
SVIRIS II

Il rappresentante della Commissione europea, i rappresentanti del partenariato socio-economico, nonché il rappresentante dell'Unità di Animazione partecipano alle riunioni del Comitato con funzione consultiva.

Ciascuno dei membri, in caso di impossibilità di partecipazione ai lavori, può essere sostituito da un membro supplente designato dall'amministrazione o istituzione rappresentata.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente ed in qualità di esperti, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali, di altre istituzioni nazionali ed esperti in relazione a specifiche materie di competenza del Programma approvato.

**Art. 2
(Compiti)**

Il Comitato di sorveglianza assolve i compiti indicati dall'art. 78 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Il Comitato di sorveglianza si accerta dell'effettiva attuazione del programma Rete Rurale Nazionale. A tal fine, il Comitato:

- a) è consultato in merito ai criteri di selezione delle operazioni finanziate. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
- b) verifica periodicamente, avvalendosi dei documenti forniti dall'Autorità di gestione, i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del programma, anche sulla base degli indicatori di risultato;
- c) esamina i risultati del programma, in particolare la realizzazione degli obiettivi e le valutazioni periodiche;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
SVIRIS II

- d) esamina ed approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la relazione finale prima della loro trasmissione alla Commissione;
- e) ha facoltà di proporre all'autorità di gestione eventuali adeguamenti o modifiche del programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR enunciati all'art. 4 del Reg. (CE) n. 1698/2005 o per migliorarne la gestione, anche finanziaria;
- f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica del contenuto del Programma approvato con decisione della Commissione concernente la partecipazione del FEASR;
- g) approva il piano di azione.

Art. 3

(Modalità di funzionamento)

1. Il Comitato si riunisce almeno 1 volta l'anno e, comunque, ogni volta che si renda necessario. A partire dal 2008, la riunione può essere effettuata entro il 15 giugno per permettere al Comitato di esaminare e approvare la relazione di cui al punto d) dell'art. 78 del Reg. (CE) n. 1698/2005, da trasmettere alla Commissione europea entro il 30 giugno di ciascun anno.
2. Il Comitato viene convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta della Commissione europea o su richiesta di almeno metà dei componenti con funzione deliberante.
3. Le convocazioni e l'ordine del giorno provvisorio sono trasmessi, di norma, via posta elettronica almeno quindici giorni prima della riunione. I componenti del Comitato con funzioni deliberanti possono chiedere, entro cinque giorni dal ricevimento dell'ordine del giorno provvisorio, l'inserimento di temi da discutere debitamente motivati. L'ordine del giorno definitivo e i documenti



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
SVIRIS II

relativi ai punti esaminati devono essere messi a disposizione nel sito della Rete Rurale Nazionale, nella sezione appositamente riservata per tali documenti, almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di urgenza il Presidente può sottoporre all'attenzione del Comitato uno o più punti non inseriti all'ordine del giorno.

4. Le riunioni si tengono presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.
5. Il Comitato si intende validamente costituito se almeno la metà dei membri con funzione deliberante sono presenti ai lavori e le sue decisioni si intendono validamente assunte sulla base del consenso dei due terzi dei membri con funzione deliberante presenti ai lavori.
6. Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnico/tematici composti da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, delle parti economiche e sociali ed, eventualmente, della Commissione europea.
7. I verbali del Comitato sono inviati, di norma, via posta elettronica, ai componenti entro quindici giorni dal giorno della riunione e si intendono approvati qualora entro dieci giorni dalla trasmissione non siano state formulate osservazioni da parte dei membri presenti alla seduta. Qualora vengano formulate osservazioni, si procede ad un secondo invio del verbale contenente le modifiche e lo stesso si considera approvato trascorsi ulteriori dieci giorni. Al termine di ciascuna riunione, il Presidente riepiloga al Comitato le decisioni assunte, da trascrivere su apposita scheda da allegare alla versione definitiva del verbale.
8. In caso di necessità, il Presidente può trattare le questioni urgenti consultando i membri del Comitato con procedura scritta. I membri possono esprimere il loro parere per iscritto entro dieci giorni dalla trasmissione dei documenti. La proposta risulta accettata, in assenza di obiezioni, entro tale termine. Terminata



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
SVIRIS II

la consultazione scritta, il Presidente informa i membri del Comitato circa l'esito della consultazione.

9. In particolari circostanze, supportate da giustificati motivi, può essere attivata una procedura di consultazione scritta di urgenza secondo la quale i membri del Comitato potranno esprimere il loro parere entro un termine di giorni inferiore a quello individuato nel precedente comma 8. Tale termine verrà deciso dall'Autorità di gestione.
10. Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori attraverso una specifica sezione del sito internet Rete Rurale Nazionale, espressamente dedicata ai lavori del Comitato. Al termine dei lavori, il Presidente provvede, attraverso un comunicato stampa, a informare gli organi di comunicazione sui lavori del Comitato e sulle decisioni prese.
11. L'invio della documentazione inerente le attività del Comitato (convocazioni, ordini del giorno, documenti di lavoro, verbali), per quanto riguarda la Commissione europea, viene effettuato esclusivamente tramite il sistema SFC 2007.

Art. 4

(Segreteria tecnica)

L'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato, dei compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitati dal Comitato e dalla concertazione con le Parti, nonché dei compiti concernenti gli aspetti organizzativi, è assicurato da una segreteria tecnica.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
SVIRIS II

Tale segreteria tecnica risponde direttamente all'Autorità di gestione ed è composta da personale del Ministero e dell'Unità di Animazione.

Gli oneri di funzionamento della segreteria tecnica sono individuati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 66, comma 3 del Reg. (CE) n. 1698/2005, nonché dalle norme in merito all'ammissibilità delle spese adottate a livello nazionale in base a quanto previsto dall'Art. 71 del citato Reg. 1698/2005.

Art. 5

(Validità del regolamento)

Il presente regolamento può essere modificato con decisione del Comitato di sorveglianza.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni previste dalla Decisione della Commissione n. C (2007) 3824 del 13 agosto 2007, le norme del Reg. (CE) n. 1698/2005 e le altre disposizioni regolamentari e comunitarie comunque pertinenti.